

A XXX

OGGETTO: Chiarimenti circa gli effetti del DL 61/2023 (decreto Alluvione) sulle tempistiche indicate dalla LR 24/2017 relative a PUA e AO del periodo transitorio.

Si risponde alla Vs. richiesta in oggetto del XXX, in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini procedurali "dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023", disposta dall'articolo 4, comma 2, del Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 (recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con modificazioni con Legge 31.07.2023, n. 100) ⁽¹⁾, in riferimento ai Comuni alluvionati di cui all'Allegato 1 del citato decreto-legge, rispetto ai procedimenti di approvazione e convenzionamento di strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 4, LR 24/2017, pendenti nello stesso periodo, e in particolare rispetto al termine perentorio del 01.01.2024 entro il quale gli stessi strumenti attuativi (piani particolareggiati, PUA e AO) devono risultare compiutamente approvati e convenzionati (art. 4, comma 5, LR 24/2017).

Si ritiene che tale applicabilità sussista, rispetto ai procedimenti in questione, secondo quanto di seguito illustrato.

In via preliminare si deve osservare che la sospensione in questione è analoga, per natura ed effetti, alla sospensione dei termini che fu disposta per un periodo di 83 giorni, dal 23.02.2020

(1) Si riporta il testo del citato comma 2 dell'art. 4 del DL n. 61/2023:

"2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, **finali** ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1."

al 15.05.2020, dalla decretazione statale sull'emergenza Covid ², **la cui applicabilità, rispetto al termine del 01.01.2022 (prima fase del periodo transitorio della LR 24/2017), fu illustrata con parere della struttura scrivente del 24.04.2020** ⁽³⁾.

Considerando peraltro che la sospensione qui in esame opera in riferimento ai Comuni alluvionati individuati nell'Allegato 1 del DL 61/2023, si ritiene che per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 del richiamato art. 4, DL 61/2023, la sospensione sia applicabile con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi i cui procedimenti erano condotti, nel periodo considerato, **nei Comuni** della nostra Regione ricompresi nell'allegato 1.

Si evidenzia che detta disposizione trovi applicazione **avendo a riferimento l'intero territorio dei Comuni** elencati nel citato allegato 1 e non solo gli ambiti dei medesimi Comuni (Frazioni o località), cui fa (anche) riferimento il medesimo allegato. Si osserva infatti che, il comma 2, in esame si riferisce ai *"procedimenti amministrativi, comunque denominati, **pendenti ... presso i Comuni di cui all'allegato 1**"* ⁽⁴⁾, mentre i commi 1, 1-ter e 6 utilizzano altre espressioni, che inducono a riferirsi unicamente agli ambiti del territorio comunale specificati nell'allegato 1: "nei territori indicati nell'allegato 1" (comma 1); "nei territori dei comuni di cui all'allegato 1" (commi 1-ter e 6). Trattandosi di una norma speciale, derogatoria della disciplina generale che regola i procedimenti amministrativi in esame, si ritiene che la stessa debba trovare applicazione secondo quanto espressamente previsto dalla legge, attenendosi cioè all'esatto contenuto delle sue previsioni, dando rilevanza alle differenti indicazioni lessicali ivi previste.

Inoltre, si specifica che, **eventuali successivi provvedimenti che ampliassero** ad altri Comuni la disciplina speciale per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nella nostra regione, avrebbero l'effetto di estendere anche ad essi l'ambito di applicazione della disposizione in esame.

⁽²⁾ Art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020) e art. 37, del D.L. n. 23/2020 (convertito con modifiche dalla L. n. 40/2020).

⁽³⁾ Parere qui pubblicato: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/pianif-territoriale/pareri-pian_urb/parere-in-merito-all2019applicazione-ai-procedimenti-amministrativi-attuabili-durante-il-periodo-transitorio-della-legge-urbanistica-regionale-artt-3-e-4-lr-24-2017-della-sospensione-dei-termini-prevista-dalla-decretazione-sull2019emergenza-covid-19-art

⁽⁴⁾ Anche il comma 6 della medesima disposizione stabilisce una disciplina speciale di proroga dei termini di affidamento lavori valevole *"per i comuni di cui all'allegato 1"*, con un evidente riferimento generale all'insieme degli interventi di quei comuni che beneficiano di un determinato finanziamento statale.

In sintesi, la sospensione in esame opera automaticamente, *ope legis* (quindi senza necessità di atti di recepimento), **nei Comuni di cui all'allegato 1 del D.L. n. 61/2023**, per **tutti gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter procedurale sia stato avviato** (con la presentazione al Comune della proposta di piano attuativo) **entro la scadenza della prima fase del periodo transitorio** (cioè entro il 1° gennaio 2022) e **sia ancora in corso al 1° maggio 2023** ⁽⁵⁾.

Per effetto della medesima sospensione, il **termine finale** del procedimento di approvazione e convenzionamento di questi piani attuativi, fissato dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della LR 24/2017, è **di fatto prorogato dal 1° gennaio 2024 al 3 maggio 2024** ⁽⁶⁾.

Cordialmente

Dott. Giovanni Santangelo
Firmato digitalmente

LT

⁽⁵⁾ La sospensione non opera ovviamente per i piani attuativi il cui iter è stato avviato antecedentemente all'entrata in vigore della legge (prima del 1° gennaio 2018) e la cui approvazione e convenzionamento avrebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 1° gennaio 2023. Tali piani, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 5, terzo periodo, della L.R. n. 24 del 2017, trascorso tale termine hanno perso "la loro efficacia".

⁽⁶⁾ Abbiamo operato il seguente calcolo: periodo di sospensione che va dal 1° maggio al 31 agosto (comprensivo sia del giorno di inizio che di quello di fine) = 123 giorni; 1° gennaio 2024 + 123 giorni = 3 maggio 2024.